

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

PUZO

MINNITI

FIRPO

ANTONIO

GIUSEPPE

ANNAMARIA

Presidente

Relatore

Giudice

PRONUNCIATA IL:

SEZIONE

REG.GENERALE

UDIENZA DEL

04/05/2011

SENTENZA

Nº 135/10 (riunificato)

ore 09:00

- 4 MAG. 2011

109/01/11

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

1 2 SET. 2011

Il Segretario

Il Segretario di Sezione Assistente dibutario (ALESSANDAO NIERO;

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso nº 135/10 depositato il 17/02/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº R190102000826 IRPEF 2004 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da: NORO STEFANO

VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso nº 74/11 depositato il 09/02/2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº T7U010202617 IRPEF 2005 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

pag. 1 (continua)

Il sig. , difeso dal dott. Stefano Noro con due distinti ricorsi impugna i seguenti avvisi di accertamento:

- n. 190102000826/2009 riferito all'anno 2004 di € 7.256,00 per IRPEF, € 293,00 per addizionale regionale, € 105,00 per addizionale comunale, ed € 9.316,80 per sanzioni;

- n. T7U0102002617 riferito all'anno 2005 di € 14.243,00 per IRPEF, € 624,00 per addizionale regionale, € 206,00 per addizionale comunale, ed € 15.073,00 per sanzioni.

I due ricorsi sono stati riuniti con provvedimento del presidente del 23 marzo 2011, stante la loro connessione oggettiva e soggettiva.

Il contribuente fa presente che ha cessato la propria attività imprenditoriale il 31-12-2002 e che negli anni 2004 e 2005 era titolare di solo reddito di pensione e di redditi di terreni sotto il minimale e pertanto non aveva presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerato.

L'Agenzia, utilizzando il metodo del redditometro accertava per l'anno 2004 un reddito di € 32,720,00 e per l'anno 2005 di € 50.472,00 portando a giustificazione il possesso di una autovettura immatricolata nel 1999 per la durata di mesi sei e poi permutata con altra autovettura di 21 HP mediante la stipula di un finanziamento di € 15.000,00 ed infine la proprietà dell'abitazione principale di 110 mq.

Il ricorrente ha tentato inutilmente di definire mediante accertamento con adesione depositando una memoria con la quale giustificava gli scostamenti sia sul 2004 che sul 2005 e conseguentemente chiede in via principale l'annullamento degli avvisi di accertamento o in subordine il ricalcolo del reddito sulla base di tutte le giustificazioni fornite:

Il Collegio

OSSERVA

Che i ricorsi appaiono fondati e meritano accoglimento.

Infatti, lo strumento del redditometro si basa sulla capacità di spesa ossia la possibilità da parte di un soggetto di acquistare determinati beni individuati in appositi DM, il cui acquisto presuppone necessariamente la disponibilità di risorse finanziarie che possano costituire indice di maggior reddito.

Il redditometro, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del DPR 600/73, è applicabile solo se il reddito dichiarato si discosta per più di un quarto da quello sintetico per due o più periodi di imposta ed il contribuente ha facoltà di giustificare ai sensi dell'art. 38 – comma 5 – il maggior reddito determinabile sinteticamente.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 10385 del 6-5-2009 ha stabilito che le presunzioni contenute nel redditometro sono presunzioni legali relative e quindi ammettono la prova contraria da parte del contribuente e, nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di non aver alcuna capacità reddituale o che ha percepito entrate che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ma anche che ha percepito un reddito inferiore a quello calcolato sulla base dei coefficienti e pertanto il redditometro non è più applicabile.

Sussistono validi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

P.O.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando:

- accoglie i ricorsi:

spese compensate.
 Novara, 4 maggio 2011

IL RELATORE

IL PRESIDENTE